


1
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Esecuzione Anno = 2004

EX ART. 19 - 20 CCNL

Consorzio Industriale Nord Est Sardegna

DIRIGENTI

OLBIA li 18 luglio 2005.



Contratto Integrativo Aziendale Dirigenti CINES

2
Il giorno diciotto luglio 2005, negli uffici del Consorzio Industriale Nord Est Sardegna in Olbia, Zona Industriale "loc. Cala Saccaia "

TRA

Il Consorzio Industriale Nord Est Sardegna, legalmente rappresentato dal Presidente Francesco Sanciù

E

I dirigenti del CINES

PREMESSO CHE


La contrattazione aziendale ha come finalità l'obiettivo di realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento dell'Ente, consentendo soluzioni più appropriate alle problematiche della gestione del lavoro.

La contrattazione aziendale riguarda l'organizzazione del lavoro e la sua programmazione;

VISTI

- Il C.C.N.L. dei dirigenti dei Consorzi ed Enti di sviluppo industriale, aderenti alla Federazione Italiana Consorzi ed Enti Industriali (FICEI) stipulato in Roma in data 13 LUGLIO 2000 e successivamente integrato in data 19/11/2002 e in data 07/07/2005;
- Il contratto integrativo aziendale stipulato tra il Consorzio e i Dirigenti del CINES in data 10/03/2003;

CONSIDERATE



Contratto Integrativo Aziendale Dirigenti CINES

le attuali dimensioni raggiunte dall'Ente, i servizi erogati, gli agglomerati e le infrastrutture gestite, mediante le seguenti figure professionali di livello dirigenziale:

Posizioni	Qualifiche
n. 1 Direttore Generale (dirigente posizione B del CCNL FICEI)	Titolare della direzione di ufficio dirigenziale di livello generale svolgente compiti di massima responsabilità amministrativo-gestionale con funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali
n. 4 Dirigenti (posizione A del CCNL FICEI)	Titolari di ufficio dirigenziale di livello settoriale


Viene stipulato il seguente contratto integrativo aziendale. Tale contratto integrativo aziendale regola le materie economiche e giuridiche del rapporto di lavoro, demandate in base all'art. 19 e 20 del CCNL all'accordo decentrato.

**ART. 1
APPLICABILITA'**

Il presente accordo aziendale regola, come norma di secondo grado, i rapporti di lavoro tra il Consorzio ed i propri dirigenti ed è immediatamente esecutivo dopo la firma delle parti.

**ART. 2
DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto Integrativo Aziendale di Lavoro decorre dal 1 gennaio 2004, è valido fino alla stipula del nuovo contratto aziendale e annulla e sostituisce, salvo quanto espressamente richiamato, quelli precedentemente stipulati.



Contratto Integrativo Aziendale Dirigenti CINES

ART. 3 PREMIO DI RISULTATO

Viene riconosciuto a tutti i dirigenti del CINES, il diritto di conseguire un migliorativo trattamento economico annuale aggiuntivo ed incentivante ex art. 20 del vigente C.C.N.L. Dirigenti degli enti di industrializzazione.

Il premio incentivante è assegnato ai Dirigenti con atto di valutazione fondato sugli elementi di valutazione appresso indicati:

Impegno sul lavoro

Qualità del lavoro prestato

Reperibilità

Rendimento.

La somma premio annua è costituita nella misura massima del 40% per i dirigenti di fascia A e del 50% per i dirigenti di fascia B, della retribuzione lorda annuale spettante al dirigente così come determinata nell'art. 19 lettere a), b) e c), competenti per 14 mensilità, del citato CCNL.

Detta incentivazione viene erogata contestualmente alla corresponsione di ciascuna mensilità retributiva (nella percentuale incrementativa massima come sopra riconosciuta) sulla base dell'apprezzamento del complessivo risultato gestionale consortile secondo i seguenti indicatori:

giudizio ottimo: indicatore 100%


giudizio distinto: indicatore 80%

giudizio buono: indicatore 60%

giudizio sufficiente: indicatore 50%

giudizio insufficiente: indicatore 0%

Il giudizio definitivo verrà espresso entro il 20 del mese di dicembre e in caso di eventuale conguaglio in negativo rispetto a quanto già percepito dal dirigente, le trattenute dovranno essere effettuate dilazionate nei 12 mesi successivi.



5

Il giudizio viene espresso con determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione per il Direttore Generale, e per tutti gli altri dirigenti con atto del Direttore Generale.

Il Premio incentivante si computa ai fini del trattamento di fine rapporto.

Il premio incentivante aziendale di cui al presente articolo, spettante in base alla valutazione conseguita, è da considerarsi comprensivo del fondo di cui all'art. 18, comma 1, della legge 109/94 (incentivi legge Merloni) e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepito dal Consorzio e pertanto il dirigente non avrà nulla da pretendere a tale titolo, anche per gli anni pregressi.

ART. 3

UTILIZZO AUTO PROPRIA

Tenuto conto del fatto che gli uffici consortili sono ubicati al di fuori del centro abitato e lontani dai principali uffici pubblici e/o privati con cui il Consorzio ha rapporti quotidiani, considerato che le auto di servizio non sono sufficienti alle necessità d'ufficio, viene riconosciuto ai dirigenti un rimborso spese forfetario per giornata effettivamente lavorata di Euro 5,00.

ART. 4

INVESTIMENTO TFR

Viene recepita integralmente la delibera n. 332/98 integrata come segue: nel momento in cui al dipendente venga riconosciuto o spetti il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto di lavoro o un acconto sullo stesso, allo stesso sarà riconosciuto direttamente dall'impresa di assicurazione il rendimento, al netto delle ritenute di legge, maturato sulla polizza relativa all'accantonamento del proprio TFR, mentre l'importo relativo ai premi lordi versati, corrispondente al trattamento di fine rapporto maturato dal dipendente, dovrà essere pagato

al Consorzio. E' comunque fatta salva l'efficacia dei patti già conclusi con l'assicuratore.

ART. 5
BUONI PASTO

Al dirigente viene riconosciuto dal Consorzio il diritto di un buono pasto dell'importo di Euro 20,00, per ogni giornata effettivamente lavorata.

ART. 6
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE
ALLA PERSONA

Ai sensi dell'Art. 19 lettera c) del vigente CCNL è istituita la retribuzione individuale alla persona per il personale inquadrato con qualifica dirigenziale che abbiano prestato ininterrottamente servizio presso l'Ente.

Tale retribuzione matura al 3°, 5°, 7°, 9° e 11° anno di impiego conteggiato a partire dalla data di assunzione o, se antecedente, dalla data del 01/01/2000.

Al compimento dei suddetti anni di servizio viene erogata una retribuzione mensile individuale professionale, da sommare a quelle maturate nel periodo precedente, nel modo seguente:

IN EURO

POSIZIONE	3° anno	5° anno	7° anno	9° anno	11° anno
A	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ART. 7
ALLOGGIO

Ai sensi dell'Art. 19 lettera d) del vigente CCNL viene assegnato al dirigente che ne faccia richiesta, sussistendo il presupposto della non residenza nel comune sede legale del CINES e non titolarità di abitazione principale sempre nel comune sede legale del CINES, la disponibilità di un appartamento a titolo di alloggio, con un limite massimo di costo della locazione per il CINES pari a euro 500,00 (cinquecento) mensili; è data facoltà al dirigente di procedere alla scelta dell'unità da locare e di recedere dal beneficio; gli oneri conseguenti verranno riconosciuti mediante stipula da parte del CINES del contratto di locazione regolarmente registrato; tutte le spese di gestione dell'immobile locato, escluso il canone di locazione nel limite massimo indicato, sono a carico del dirigente beneficiario.

Il Direttore Generale è autorizzato a stipulare per conto e in nome del CINES, previo accertamento dei legittimanti presupposti, il contratto di locazione a beneficio dei Dirigenti, conformemente alle condizioni ed alle modalità stabilite nel presente articolo.

Il Dirigente del servizio di Ragioneria è autorizzato a stipulare per conto e in nome del CINES, previo accertamento dei legittimanti presupposti, il contratto di locazione a beneficio del Direttore Generale, conformemente alle condizioni ed alle modalità stabilite nel presente articolo.


ART. 8


VICE DIRETTORE GENERALE

Ai sensi dell'art. 21 del vigente CCNL, al dirigente incaricato di svolgere le funzioni di vicariato ai sensi della delibera commissariale 554/2000, è assicurato un trattamento aggiuntivo alla persona pari al 10% della retribuzione mensile del dirigente medesimo da corrispondersi per ogni mensilità contrattuale, competente per 14 mensilità, del citato CCNL.

ART. 9

NORMA DI CHIUSURA







Contratto Integrativo Aziendale Dirigenti CINES

La NORMA TRANSITORIA di cui all'art. 19 del CCNL FICEI stipulato in data 07/07/2005 si intende applicata "Ai dirigenti in servizio, con tale qualifica, alla data del 31/12/2001 omissis";


Sono naturalmente fatti salvi le condizioni ed i trattamenti economici individuali e collettivi di miglior favore in essere, così come previsti nelle precedenti regolamentazioni integrative al CCNL di cui alle delibere Commissariali n. 331/1998, poi confermata dalla delibera n. 494 del 17/12/99, n. 332/1998, n. 598/2000, n. 599/2000 e delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26/03/2003.

Per quanto non previsto dal presente accordo si applicano le norme del CCNL e le leggi e disposizioni nazionali .


IL PRESIDENTE DEL CINES

I DIRIGENTI


Francesco Sanciù




Carta Aldo




Catgiu Antonio



Demurtas Gian Piero



Filigheddu Gabriele



Maurelli Giovanni

